legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 34/2019
del 10 ottobre2019

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Direttiva sulla "protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie
Approvato il decreto di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio
Delega al Governo per l'inserimento delle frodi IVA tra i reati presupposto ex D.lgs. 231/2001

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Attività di direzione e coordinamento e principio di effettività
Obbligo di motivazione per la sanzione nei confronti dell'ente
Rinuncia all'indennità da perdita di avviamento
Criteri di valutazione dell'interesse e del vantaggio per l'ente
Cessione d'azienda, regime dei debiti aziendali pregressi

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Direttiva sulla "protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie"

Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 7 ottobre 2019

È stata adottata dal Consiglio dell'Unione Europea la Direttiva sulla "*Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie*" finalizzata ad armonizzare la disciplina sul *whistleblowing* all'interno di tutti gli Stati membri dell'UE, sulla base dei migliori standard e pratiche internazionali. Attualmente, infatti, solo dieci Stati membri (tra cui l'Italia) hanno già regolamentato la materia attraverso proprie disposizioni nazionali, predisponendo, tra l'altro, livelli di tutela del tutto disomogenei da nazione a nazione. In particolare, tra le principali novità introdotte dalla Direttiva si segnala la necessaria istituzione di canali di segnalazione nelle organizzazioni, pubbliche o private, con oltre 50 dipendenti o fatturato superiore ai 10.000.000 di euro, e l'obbligo di riscontro nei confronti del segnalante da parte del destinatario della segnalazione entro tre mesi dal ricevimento della stessa. Inoltre, vengono previste diverse forme di tutela ai *whistleblowers* esterni all'azienda come lavoratori autonomi, consulenti, *freelancer*, oltre all'estensione di tali tutele ai colleghi ed ai parenti che supportano i segnalanti. Il termine assegnato agli Stati membri per recepire le nuove disposizioni è stato fissato in due anni dalla pubblicazione della Direttiva in questione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

torna su

Approvato il decreto di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio

Decreto legislativo del 3 ottobre 2019 di attuazione della Direttiva UE n. 843/2018

Il Consiglio dei Ministri, in data 3 ottobre 2019, ha approvato in via definitiva il decreto di attuazione della Direttiva UE n. 843/2018 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare il decreto è finalizzato a (i) individuare con precisione le categorie di soggetti che devono rispettare i nuovi obblighi antiriciclaggio, includendo in tali categorie anche le succursali degli intermediari assicurativi insediate in Italia e aventi sede legale in un altro Stato, (ii) introdurre nuove misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di operazioni che coinvolgono Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, (iii) predisporre diversi strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare al fine di mitigare il rischio derivante dallo svolgimento di attività da parte di intermediari bancari e finanziari esteri in Italia e dalla apertura da parte di intermediari italiani di succursali in Paesi ad alto rischio, (iv) mettere a disposizione della Direzione nazionale antimafia il Nucleo speciale di polizia valutaria, (v) vietare l'emissione e l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, (vi) modificare le sanzioni, e le relative procedure di irrogazione, previste per la violazione delle norme contenute nel decreto in oggetto.

torna su

Delega al Governo per l'inserimento delle frodi IVA tra i reati presupposto ex D.lgs. 231/2001

Legge di delegazione europea 2018 del 1° ottobre 2019

È stata approvata in via definitiva la Legge di delegazione europea 2018, attraverso la quale è stata attribuita al Governo la delega per il recepimento della Direttiva n. 1371/2017 (c.d. Direttiva PIF) in tema di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Tale Direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare forme di responsabilità delle persone giuridiche nei casi di reati gravi contro il sistema impositivo dell'IVA. Ai sensi della medesima Direttiva sono considerati gravi i reati che presentano connessioni al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e che comportano un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 di euro. La legge di attuazione, in particolare, dovrà sia individuare le fattispecie criminose ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione per poter, in tal modo, procedere all'integrazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 231/2001, sia

abrogare le norme nazionali incompatibili con le nuove disposizioni comunitarie. Infine, dal momento che Il termine per il recepimento della Direttiva è già scaduto il 6 luglio 2019, il Governo dovrà provvedere a tale adempimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della già menzionata Legge di delegazione europea.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Attività di direzione e coordinamento e principio di effettività

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 7 ottobre 2019 n. 24943

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che non sono necessari particolari formalismi per sostenere la sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento da parte di una società capogruppo nei confronti delle controllate. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, accertare l'esistenza di un gruppo societario non implica certamente che la costituzione delle società controllate o dell'ente di controllo debba essere desunta da atti formali, e non è altresì necessario che le diverse società controllate siano tutte contemporaneamente operative. Invero, è ormai principio consolidato che la norma di cui all'art. 2497 c.c. sia ispirata al c.d. principio di effettività, nel senso che essa regolamenta e disciplina la mera manifestazione di un fatto, e precisamente dell'attività di direzione e coordinamento ottenuta mediante l'esercizio effettivo da parte della controllante della propria influenza sulle società controllate. Questa conclusione, a giudizio della Suprema Corte, è avallata anche dalla lettera dell'art. 2497-bis c.c., che, nell'imporre alle società controllate di indicare nel Registro delle imprese, nei propri atti e nella propria corrispondenza la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sono assoggettate, non attribuisce all'adempimento di tali prescrizioni valore di efficacia costitutiva del gruppo, ma semplice funzione di pubblicità-notizia, proprio in virtù del prevalente principio di effettività

torna su

Obbligo di motivazione per la sanzione nei confronti dell'ente

Corte di Cassazione – III Sezione Penale – Sentenza del 30 settembre 2019 n. 39952

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha affermato che, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 231/2001, la quantificazione della sanzione deve sempre essere accompagnata da una motivazione che chiarisca il procedimento logico seguito nell'emanazione della stessa. Dal provvedimento adottato e, successivamente, dalla eventuale sentenza che ne abbia confermato l'irrogazione, dunque, deve essere possibile desumere i criteri utilizzati nel giudizio finalizzato alla determinazione della misura sanzionatoria, non essendo sufficiente, infatti, ad avviso della Suprema Corte, la presenza di un generico riferimento alla gravità del reato o alla gravità del fatto. Invero, continua la Corte, anche in relazione alla responsabilità da reato degli enti, devono trovare applicazione quei principi che regolano il procedimento di quantificazione della sanzione in un giudizio penale, pertanto, l'organo giudicante è tenuto ad esplicitare chiaramente nella sentenza il percorso logico seguito nel giungere all'irrogazione della sanzione, con la conseguenza che la motivazione dovrà essere tanto più approfondita e stringente quanto più l'ammontare della sanzione si discosta dal minimo edittale previsto per i relativi reati.

torna su

Rinuncia all'indennità da perdita di avviamento

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 30 settembre 2019 n. 24221

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che in materia di locazioni di immobili ad uso commerciale, è valida la rinuncia del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento a fronte di una riduzione del canone locatizio, qualora tale rinuncia sia stata pattuita successivamente alla conclusione del contratto di locazione. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, le tutele apprestate dal legislatore nei confronti del conduttore, quali la previsione di nullità per ogni pattuizione volta a limitare la durata minima legale del contratto, ovvero per ogni altro vantaggio ottenuto in contrasto con le disposizioni legislative in materia, non trovano applicazione nel periodo successivo alla conclusione del contratto. Difatti, tali misure sono preordinate alla tutela di una posizione di debolezza del potenziale conduttore che viene meno al momento della materiale conclusione del contratto. Dunque, il conduttore, affinché la rinuncia all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale possa essere validamente esercitata quale espressione di una volontà liberamente determinatasi, deve pattuire tale rinuncia successivamente alla stipula del contratto, ovvero quando può del tutto escludersi che esso si trovi in una posizione di debolezza negoziativo-contrattuale.

torna su

Criteri di valutazione dell'interesse e del vantaggio per l'ente

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 27 settembre 2019 n. 39713

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che, in tema di responsabilità dell'ente derivante da reati colposi di evento causati dalla violazione della normativa antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva relativo all'interesse dell'ente ricorre quando l'autore del reato non rispetta la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio economico per l'ente, anche quando tale risparmio non si è effettivamente realizzato. Al contrario, il criterio di imputazione oggettiva relativo al vantaggio conseguito dall'ente ricorre quando l'autore del reato ha violato le norme antinfortunistiche ricavandone oggettivamente un qualunque vantaggio per l'ente sotto forma di risparmio economico o massimizzazione dell'attività produttiva, indipendentemente dalla preordinata volontà di ottenere il vantaggio stesso.

torna su

Cessione d'azienda, regime dei debiti aziendali pregressi

Corte di Cassazione – II Sezione Civile – Ordinanza del 26 settembre 2019 n. 24101

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha chiarito che in caso di cessione di azienda, l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dei debiti relativi all'azienda ceduta è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente, non rilevando la circostanza che l'esistenza dei debiti era in ogni caso conosciuta da parte dell'acquirente medesimo. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la disposizione prevista dall'art. 2560 c.c. è dettata non solo dalla volontà del legislatore di tutelare i terzi creditori, ma anche da quella di permettere al cessionario di acquisire l'azienda avendo una adeguata conoscenza dei debiti in tal modo assunti. Tale tutela nei confronti dell'acquirente troverà pertanto applicazione in tutte le ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili risultano anche solo parziali o incompleti, con la conseguenza che anche l'effettiva conoscenza dei debiti dell'azienda da parte dell'acquirente sarà del tutto irrilevante, poiché, come detto, solo attraverso l'avvenuta iscrizione dei debiti nei relativi libri contabili può determinare la costituzione della responsabilità dell'acquirente rispetto ai suddetti debiti aziendali.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it